

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 giugno 2009, n. 0152/Pres.

Regolamento per l'anticipazione dell'indennità di buonuscita.

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Percentuale concedibile per la prima anticipazione
- Art. 4 Percentuale concedibile per la seconda anticipazione
- Art. 5 Finalità dell'anticipazione
- Art. 6 Terapie, interventi di carattere sanitario
- Art. 7 Acquisizione casa di abitazione
- Art. 8 Documenti inerenti l'acquisizione
- Art. 9 Ristrutturazione dell'abitazione
- Art. 10 Arredamento dell'abitazione, contratto di locazione e trasloco
- Art. 11 Matrimonio
- Art. 12 Nascita, riconoscimento di figli, adozione
- Art. 13 Estinzione mutui fondiari o edilizi
- Art. 14 Oneri previdenziali
- Art. 15 Risarcimento danni
- Art. 16 Imposta di successione
- Art. 17 Termini
- Art. 18 Contingenti
- Art. 19 Recupero dell'anticipazione
- Art. 20 Formazione graduatoria
- Art. 21 Domande non soddisfatte
- Art. 22 Elenco beneficiari
- Art. 23 Onere probatorio
- Art. 24 Disposizioni transitorie e finali
- Art. 25 Entrata in vigore

Art. 1
(*Finalità*)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione dell'anticipazione dell'indennità di buonuscita secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale).

Art. 2
(*Ambito di applicazione*)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sino a due anticipazioni dell'indennità di buonuscita ai dipendenti regionali in attività di servizio che abbiano maturato, alla data della domanda, otto anni di servizio utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita.

2. Nel servizio utile sono considerati i periodi ricongiunti o interamente riscattati alla data della domanda.

3. La seconda anticipazione può essere concessa ai richiedenti aventi diritto che alla data della domanda abbiano maturato ulteriori otto anni di servizio decorrenti dalla data della precedente istanza.

Art. 3

(Percentuale concedibile per la prima anticipazione)

1. L'anticipazione concedibile, in sede di prima liquidazione, non può essere superiore al settanta per cento dell'ammontare del trattamento cui il richiedente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta, ed è soggetta alle ritenute di legge.

Art. 4

(Percentuale concedibile per la seconda anticipazione)

1. In sede di seconda liquidazione, l'anticipazione concedibile non può essere superiore all'importo corrispondente alla somma del settanta per cento della quota a carico del fondo regionale di cui alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994)) e del cinquanta per cento della quota a carico dell'INPDAP gestione ex INADEL, calcolata sull'ammontare del trattamento cui il richiedente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta, detratte le quote già erogate in sede di prima anticipazione e le ritenute di legge.

Art. 5

(Finalità dell'anticipazione)

1. Le anticipazioni possono essere concesse per le seguenti finalità:
- a) spese per terapie e interventi straordinari di carattere sanitario da sostenere per sé o per i familiari conviventi;
 - b) acquisizione della prima casa di abitazione per sé, per i figli conviventi o in comproprietà con il coniuge, ovvero con la persona convivente di fatto o con i figli conviventi, adibita a stabile dimora secondo quanto previsto dall'articolo 7;
 - c) lavori di ristrutturazione o comunque di miglioramento funzionale dell'abitazione di proprietà del richiedente, del coniuge o di figli conviventi, di quella in locazione o comodato;

- d) spese di arredamento dell'abitazione adibita a stabile dimora della famiglia, nonché spese per contratti di locazione e trasloco del richiedente;
- e) matrimonio;
- f) nascite, riconoscimento di figli naturali, dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ovvero adozione;
- g) estinzione di mutui fondiari o edilizi stipulati per acquisto o ristrutturazione;
- h) oneri da sostenere in unica soluzione per riscatti e ricongiunzioni ai fini previdenziali e di quiescenza;
- i) risarcimento da responsabilità civile per danni provocati dal dipendente, anche se conseguenti a reato, purché né doloso, né preterintenzionale, ovvero risarcimento per danni provocati da familiari conviventi ed a carico del dipendente stesso;
- l) pagamento di imposte di successione.

2. Per le fattispecie di cui al comma 1, lettere c) e g) la richiesta deve riguardare l'unica adeguata abitazione di proprietà ovvero quella inadeguata, perché adibita a stabile dimora della famiglia o, ove previsto, quella in locazione o comodato.

3. La finalità di cui al comma 1, lettera e) può riguardare il richiedente e i figli conviventi.

4. Le finalità di cui al comma 1, lettere h) e l) possono riguardare il richiedente, il coniuge e i figli conviventi.

Art. 6

(Terapie, interventi di carattere sanitario)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), unitamente alla domanda da presentare entro due anni dal verificarsi dell'evento, il dipendente produce:

- a) documentazione medico sanitaria relativa all'intervento o alla terapia da praticare;
- b) attestazione da parte della struttura sanitaria pubblica in ordine alla straordinarietà o particolarità dell'intervento o terapia;
- c) preventivo delle spese del medico o della clinica, integrato da un preventivo delle spese complementari essenziali o, qualora la domanda sia presentata ad intervento iniziato o concluso, le relative fatture originali debitamente quietanzate;
- d) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda ovvero un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000;
- e) copia integrale, debitamente firmata dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e di ogni altro componente il nucleo familiare, risultante dal precedente documento, produttore di reddito tenuto alla sua presentazione ovvero, più semplicemente, l'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000;

2. Se i coniugi hanno residenze diverse, è necessario produrre gli stati di famiglia di entrambi, a meno che non sia provato lo stato di separazione, mediante produzione di copia del provvedimento di omologa di separazione consensuale ovvero sentenza di separazione giudiziale.

3. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta le fatture originali o ricevute fiscali, debitamente quietanzate, entro il termine di un anno dalla data di riscossione dell'anticipazione, prorogabile, su presentazione di motivata istanza, di un ulteriore anno.

4. Se l'anticipazione è richiesta per spese conseguenti a patologie particolarmente gravi, è richiesto il parere favorevole del Comitato di gestione del Fondo Sociale.

5. Nel caso di cui al comma precedente il dipendente produce:

- a) documentazione medico sanitaria relativa alla patologia;
- b) attestazione da parte del medico di base in ordine alla gravità della patologia medesima;
- c) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda. Se i coniugi hanno residenze diverse, è necessario produrre gli stati di famiglia di entrambi, a meno che non sia provato lo stato di separazione, mediante produzione di copia del provvedimento di omologa di separazione consensuale ovvero sentenza di separazione giudiziale;
- d) copia integrale debitamente firmata dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e di ogni altro componente il nucleo familiare, risultante dal precedente documento, produttore di reddito tenuto alla sua presentazione ovvero, più semplicemente, l'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000.

6. Il beneficiario non è tenuto a presentare alcuna giustificazione di spesa.

Art. 7

(Acquisizione casa di abitazione)

1. Le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) comprendono:

- a) acquisto di un alloggio;
- b) costruzione di una casa;
- c) acquisto di un alloggio in cooperativa;
- d) riscatto di un alloggio di edilizia agevolata.

2. L'anticipazione per le suddette finalità riguarda l'unica adeguata abitazione da acquistare in esclusiva proprietà del dipendente o dei figli conviventi, o in comproprietà con il coniuge o con i figli conviventi.

3. Alla data di presentazione della domanda, il richiedente, i figli conviventi o il coniuge non devono risultare titolari esclusivi di un diritto di proprietà su altro adeguato alloggio ovunque ubicato, mentre possono risultare titolari di un diritto di nuda proprietà su altro adeguato alloggio.

4. Se l'anticipazione è richiesta per l'acquisizione di un alloggio a favore di un figlio convivente, il richiedente o altro componente il nucleo familiare può risultare già

proprietario di altro adeguato alloggio, perché adibito ad abitazione del nucleo familiare, nonché proprietario di un ulteriore alloggio perché inadeguato alle esigenze del figlio.

5. Qualora il dipendente che richiede l'anticipazione per l'acquisizione della prima casa conviva con la famiglia di origine, la documentazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), è riferita al solo richiedente.

6. Nel caso che l'anticipazione per le suddette finalità sia richiesta dal dipendente in comproprietà con il futuro coniuge, dal dipendente in comproprietà con la persona convivente di fatto, per il figlio del dipendente in comproprietà con il futuro coniuge o per il figlio del dipendente in comproprietà con la persona convivente di fatto, va presentato, successivamente alla liquidazione ed a seconda dei casi, il certificato di matrimonio o lo stato di famiglia comprovante la convivenza.

7. Per le fattispecie di cui al sesto comma, il beneficiario deve produrre la documentazione di cui all'articolo 8.

8. Per abitazione adeguata si intende un alloggio avente un numero di vani, esclusa cucina ed accessori, uguale o superiore ai componenti il nucleo familiare aumentato di uno. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi si sommano i vani di proprietà o le quote corrispondenti alla comproprietà di ogni singolo alloggio. È comunque considerato inadeguato un alloggio composto da non più di due vani. È considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche quando un componente del nucleo familiare sia disabile.

Art. 8

(Documenti inerenti l'acquisizione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dall'acquisizione, il richiedente produce:

- a) Una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti tutte le proprietà o comproprietà immobiliari del dipendente e di ciascuno dei componenti il nucleo familiare.
Nella fattispecie di cui all'articolo 7, comma 4, la dichiarazione sostitutiva di cui sopra dovrà attestare la sussistenza o meno delle situazioni in detto comma ipotizzate;
- b) Stato di famiglia ovvero l'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000. Se i coniugi hanno residenze diverse, è necessario produrre gli stati di famiglia di entrambi, a meno che non sia provato lo stato di separazione, mediante produzione di copia del provvedimento di omologa di separazione consensuale ovvero sentenza di separazione giudiziale;
- c) copia integrale debitamente firmata dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e di ogni altro componente il nucleo familiare risultante dal precedente documento, produttore di reddito tenuto alla sua presentazione ovvero, più semplicemente, l'autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000.

2. Il richiedente inoltre allega:
- a) Nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a):
 - 1) copia autentica conforme all'originale del contratto preliminare di compravendita, cui dovrà seguire copia autentica conforme all'originale di quello definitivo di compravendita rilasciata dal notaio o dall'ufficio tavolare competente ovvero una dichiarazione d'intenzioni del dipendente di voler acquistare un alloggio, con l'indicazione degli estremi tavolari o catastali e relativo costo, cui dovrà seguire, prima dell'erogazione dell'anticipazione, copia autentica conforme all'originale del contratto preliminare di compravendita ovvero copia autentica conforme all'originale di quello definitivo rilasciata dal notaio o dall'ufficio tavolare competente, che comunque dovrà essere prodotto;
 - 2) planimetria dell'alloggio debitamente quotata;
 - b) Nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b):
 - 1) titolo di proprietà del terreno;
 - 2) il progetto comprendente planimetria quotata, relazione tecnico illustrativa, preventivo particolareggiato di spesa;
 - 3) permesso di costruire;
 - 4) attestazione d'inizio dei lavori;
 - c) Nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c):
 - 1) copia conforme all'originale dell'estratto del libro verbale del Consiglio di amministrazione della cooperativa di assegnazione dell'alloggio;
 - 2) dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante il costo dell'alloggio;
 - 3) copia del certificato di iscrizione della cooperativa al registro regionale delle cooperative;
 - d) Nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d):
 - 1) deliberazione dell'ente proprietario o gestore dell'alloggio che ammette il richiedente al riscatto determinandone il prezzo da corrispondere in unica soluzione.

3. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute nei casi disciplinati dal comma 2, lettere a), b), c) e d), presenta i rispettivi titoli originali entro il termine di un anno dalla data di corresponsione dell'anticipazione, prorogabile, dietro presentazione di motivata istanza, di un ulteriore anno, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 di stabile dimora nell'alloggio oggetto dell'acquisizione.

4. Per quanto concerne le opere fatte in economia è sufficiente una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato.

5. Se la domanda, per le fattispecie di cui al comma 2, lettere a), c), d), è presentata ad acquisizione avvenuta il richiedente è tenuto a produrre, unitamente alla domanda, anche la copia conforme all'originale del contratto definitivo di compravendita rilasciata dal notaio o dall'ufficio tavolare competente.

6. Se la domanda per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b) è presentata a costruzione iniziata o ultimata, il richiedente è tenuto a produrre, unitamente alla domanda, anche le relative fatture originali debitamente quietanzate.

Art. 9
(Ristrutturazione dell'abitazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dalla ristrutturazione, il richiedente produce:

- a) documento comprovante la proprietà dell'alloggio ovvero contratto di locazione o di comodato;
- b) il progetto dei lavori comprensivo del preventivo particolareggiato di spesa o del rendiconto delle spese effettivamente sostenute, ovvero relazione tecnico illustrativa dei lavori comprensiva del preventivo particolareggiato di spesa o del rendiconto delle spese effettivamente sostenute;
- c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti:
 - 1) tutte le proprietà o comproprietà immobiliari del dipendente e di ciascuno dei componenti il nucleo familiare;
 - 2) la stabile dimora nell'alloggio oggetto di ristrutturazione;
- d) la documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) ed e) tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 7, quinto, sesto e settimo comma.

2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta le fatture originali, debitamente quietanzate, entro il termine di un anno dalla data di corresponsione dell'anticipazione, prorogabile, dietro presentazione di motivata istanza, per un ulteriore anno.

3. Per quanto concerne le opere fatte in economia è sufficiente una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato. Qualora per il miglioramento funzionale riguardante la casa di proprietà venga richiesta l'anticipazione per l'acquisto di un box, garage o posto macchina, è necessaria l'intavolazione di questo quale pertinenza dell'alloggio principale.

Art. 10
(Arredamento dell'abitazione, contratto di locazione e trasloco)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dal verificarsi dell'intervento, il richiedente produce:

- a) preventivo analitico di spesa o rendiconto delle spese effettivamente sostenute, o documentazione comprovante le situazioni ivi ipotizzate;
- b) documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e);
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 di stabile dimora nell'alloggio per il quale sono state sostenute le spese di arredamento, di locazione e trasloco.

2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta le fatture originali, debitamente quietanzate, entro il termine di sei mesi dalla data di

corresponsione dell'anticipazione, prorogabile, dietro presentazione di motivata istanza, di ulteriori sei mesi.

Art. 11
(Matrimonio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dalla celebrazione del matrimonio, il richiedente produce:

- a) certificato di matrimonio ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000;
- b) documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e).

2. Se la domanda di anticipazione è presentata, corredata dal certificato di avvenute pubblicazioni o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, prima della celebrazione del matrimonio, la liquidazione è subordinata alla presentazione del certificato di matrimonio ovvero della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, entro il termine di sei mesi dalla celebrazione del medesimo.

Art. 12
(Nascita, riconoscimento di figli, adozione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dal verificarsi dell'evento, il richiedente produce:

- a) estratto dell'atto di nascita ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000 con l'indicazione della maternità e paternità o provvedimento dal quale risulti la sopravvenienza di figli o l'adozione;
- b) documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e).

2. Se la domanda di anticipazione è presentata, corredata dal certificato di gravidanza, prima della nascita, la liquidazione è subordinata alla presentazione dell'estratto dell'atto di nascita entro il termine di sei mesi dalla nascita stessa.

Art. 13
(Estinzione mutui fondiari o edilizi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dall'estinzione dei mutui fondiari o edilizi, il richiedente produce:

- a) copia del contratto di mutuo fondiario o edilizio;
- b) documentazione concernente l'avvenuta erogazione del mutuo;
- c) dichiarazione dell'istituto o dell'Ente attestante l'ammontare del credito alla data di presentazione della domanda;

- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 di stabile dimora del nucleo familiare nell'alloggio per il cui acquisto o ristrutturazione è stato contratto il mutuo. Nel caso di ristrutturazione, la dichiarazione di cui sopra può essere resa all'ultimazione dei lavori;
- e) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti tutte le proprietà o comproprietà immobiliari del dipendente e di ciascuno dei componenti il nucleo familiare;
- f) documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e).

2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta l'attestazione originale comprovante il versamento del mutuo, entro il termine di sei mesi dalla data di corresponsione dell'anticipazione.

Art. 14 (*Oneri previdenziali*)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dal versamento degli oneri previdenziali, il richiedente produce:

- a) provvedimento dell'Ente previdenziale con il quale l'interessato viene ammesso a riscatto o ricongiunzione, contenente l'importo da versare in unica soluzione e riferito alla data della domanda;
- b) documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e).

2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta fotocopia della ricevuta di pagamento in conto corrente postale attestante l'avvenuto versamento entro il termine di sei mesi dalla liquidazione.

Art. 15 (*Risarcimento danni*)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dal verificarsi dell'evento, il richiedente produce:

- a) documentazione in copia autentica conforme all'originale comprovante il titolo giudiziale o ad esso assimilabile e l'ammontare dell'obbligazione al risarcimento ovvero alla rifusione delle spese riferita alla data della domanda;
- b) documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e).

2. Il beneficiario produce l'attestazione comprovante il pagamento effettuato entro il termine di sei mesi dalla liquidazione, prorogabile, su presentazione di motivata istanza, di ulteriori sei mesi.

Art. 16 (*Imposta di successione*)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dal pagamento dell'imposta di successione, il richiedente produce:

- a) provvedimento dell'ufficio competente all'accertamento dell'imposta attestante l'ammontare di quest'ultima ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 dalla quale risulti l'avvenuta presentazione della denuncia di successione e l'importo presunto dell'imposta;
- b) documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e).

2. La liquidazione è subordinata alla presentazione del provvedimento dell'Ufficio competente che accerta l'imposta dovuta.

3. Entro il termine di sei mesi dalla liquidazione il beneficiario è tenuto a presentare l'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta.

Art. 17 (*Termini*)

1. Le domande, redatte secondo l'apposito modello e corredate di tutta la documentazione richiesta, vanno fatte pervenire alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi: entro il 31 gennaio o entro il 30 aprile nel caso di prima richiesta; entro il 30 aprile o entro il 31 luglio nel caso di seconda richiesta.

Art. 18 (*Contingenti*)

1. Le richieste presentate ai sensi del precedente articolo sono soddisfatte annualmente nel limite del dieci per cento degli aventi titolo e comunque entro il limite massimo del quattro per cento del numero totale dei dipendenti previsti in organico alla data del 1° gennaio dell'anno in riferimento.

2. Il numero delle anticipazioni concedibili nei limiti di cui sopra è ripartito in tre contingenti nei quali saranno prese in esame le domande pervenute o inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro le date di cui all'articolo 17.

3. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti nei casi di accertata urgenza ed in relazione a situazioni di eccezionale gravità, possono essere concesse anticipazioni, nel limite del dieci per cento del totale di quelle annualmente concedibili, in base a domande presentate successivamente alle date di scadenza di cui all'articolo 17

4. Il numero delle anticipazioni concedibili e non concesse in un contingente è portato in aumento al contingente successivo.

5. Il numero delle anticipazioni concesse ai sensi del III comma del presente articolo è portato in diminuzione al contingente di riferimento.

6. Le domande di anticipazione inserite in graduatoria e non liquidabili in quanto subordinate esclusivamente alla presentazione di ulteriore documentazione, decorsi inutilmente due anni dalla scadenza del contingente di riferimento, decadono e il numero delle relative anticipazioni è portato in aumento dei contingenti successivi.

Art. 19

(Recupero dell'anticipazione)

1. L'anticipazione può essere ottenuta due volte nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a fine rapporto, dall'indennità di buonuscita spettante.

Art. 20

(Formazione graduatoria)

1. Delle domande presentate entro i termini previsti, si forma una graduatoria nella quale è attribuito ai richiedenti il punteggio previsto per le varie fattispecie secondo le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 ed in considerazione del reddito pro capite; esclusivamente per le domande presentate nel 2° contingente si formano due separate graduatorie rispettivamente per la prima e per la seconda anticipazione.

2. Il reddito pro capite del richiedente è determinato considerando il reddito complessivo del nucleo familiare al netto dei contributi previdenziali, rapportato al numero dei componenti, previo abbattimento di una quota per spese generali di € 7.000,00 per nucleo familiare.

3. Ai fini della formazione della graduatoria si attribuiscono i seguenti punteggi:

- a) per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a): fino a 18 punti così graduati:
 - 1) Per i redditi pro capite fino a €6.500,00 punti 18
 - 2) Per i redditi pro capite da €6.500,01 a €13.000,00: punti 16
 - 3) Per i redditi pro capite da €13.000,01 a €19.500,00: punti 14
 - 4) Per i redditi pro capite da €19.500,01 a €26.000,00: punti 12
 - 5) Per i redditi pro capite da €26.000,01 a €32.500,00: punti 10
 - 6) Per i redditi pro capite da €32.500,01 a €39.000,00: punti 8
 - 7) Per i redditi pro capite oltre €39.000,01: punti 6
- b) per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b):
 - 1) fino a punti 16 così graduati:
 - 1.1) Per i redditi pro capite fino a €6.500,00: punti 16
 - 1.2) Per i redditi pro capite da €6.500,01 a €13.000,00: punti 14
 - 1.3) Per i redditi pro capite da €13.000,01 a €19.500,00: punti 12
 - 1.4) Per i redditi pro capite da €19.500,01 a €26.000,00: punti 10
 - 1.5) Per i redditi pro capite da €26.000,01 a €32.500,00: punti 8
 - 1.6) Per i redditi pro capite da €32.500,01 a €39.000,00: punti 6
 - 1.7) Per i redditi pro capite oltre €39.000,01: punti 4
 - 2) in base alla gravità della situazione abitativa del richiedente nonché in relazione a procedure di sfratto esecutivo non dovuto a morosità, alla

mancanza di sufficienti condizioni igienico-sanitarie attestata dall'Ufficiale sanitario territorialmente competente e all'indice di affollamento dell'alloggio occupato (dato dal numero dei componenti il nucleo familiare diviso per il numero dei vani utili) che deve essere superiore a 1: ulteriori punti fissi 3

- c) Per le finalità di cui all'articolo 5, lettere c), d), e), f) e g) fino a 6 punti così graduati:
- 1) Per i redditi pro capite fino a €6.500,00: punti 6
 - 2) Per i redditi pro capite da €6.500,01 a €13.000,00: punti 5.5
 - 3) Per i redditi pro capite da €13.000,01 a €19.500,00: punti 5
 - 4) Per i redditi pro capite da €19.500,01 a €26.000,00: punti 4.5
 - 5) Per i redditi pro capite da €26.000,01 a €32.500,00: punti 4
 - 6) Per i redditi pro capite da €32.500,01 a €39.000,00: punti 3.5
 - 7) Per i redditi pro capite oltre €39.000,01: punti 3
- d) Per le finalità di cui all'articolo 5, lettere h), i) ed l), fino a punti 4 così graduati:
- 1) Per i redditi pro capite fino a €6.500,00: punti 4
 - 2) Per i redditi pro capite da €6.500,01 a €13.000,00: punti 3.5
 - 3) Per i redditi pro capite da €13.000,01 a €19.500,00: punti 3
 - 4) Per i redditi pro capite da €19.500,01 a €26.000,00: punti 2.5
 - 5) Per i redditi pro capite da €26.000,01 a €32.500,00: punti 2
 - 6) Per i redditi pro capite da €32.500,01 a €39.000,00: punti 1.5
 - 7) Per i redditi pro capite oltre €39.000,01: punti 1
- e) Per altre particolari e documentate situazioni di bisogno relative agli interventi per le finalità di cui all'articolo 5: sino a punti 4.

4. A parità di punteggio si tiene conto dell'anzianità di effettivo servizio presso la Regione, ovvero, a parità di questa, della maggiore anzianità d'età.

5. Se una domanda di anticipazione è presentata contemporaneamente per più finalità, ai fini dell'inserimento in graduatoria è considerata la finalità che dà il punteggio più alto.

Art. 21

(Domande non soddisfatte)

1. Le domande che, unicamente per l'applicazione dei limiti dei contingenti di cui all'articolo 18, comma 1 e 2, non sono soddisfatte, sono liquidate nei corrispondenti contingenti successivi

Art. 22

(Elenco beneficiari)

1. L'elenco dei beneficiari è approvato con decreto del Servizio gestione economica, previdenziale e di quiescenza del personale della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

2. Se, in fase di formazione della graduatoria di cui all'articolo 20, ricorrono le particolari situazioni di cui al medesimo articolo 20, comma 3, lettera b), punto 2) e lettera e) la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi acquisisce, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, il parere del Comitato di gestione del Fondo sociale di cui all'articolo 155 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 23
(Onere probatorio)

1. I beneficiari delle anticipazioni, ad eccezione di coloro che hanno richiesto l'anticipazione per le finalità di cui alle lettere e) e f) dell'art. 5, sono tenuti a produrre la documentazione delle spese effettivamente sostenute entro i termini prestabiliti ed a restituire le somme non utilizzate entro i termini stessi, al lordo dell'IRPEF e maggiorate degli interessi legali, salva ogni ulteriore responsabilità del dipendente.

Art. 24
(Disposizioni transitorie e finali)

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2005, n. 012/Pres., Regolamento per l'anticipazione dell'indennità di buonuscita.

2. In sede di prima applicazione il secondo contingente per l'anno 2009 ha scadenza 31 luglio sia per le prime che per le seconde anticipazioni con separate graduatorie.

Art. 25
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.